

ALLEGATO 4)
al N. di Rep. 5100/3624



Notai
Dott. Roberto Comisso
Avv. Tomaso Giordano
Galleria Protti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r.a.)
TRIESTE

-----Statuto-----
della "FONDAZIONE DENOMINATA "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER
-----LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA, ALESSANDRO VOLTA",-----

Art. 1. Costituzione.

È costituita una Fondazione denominata "Istituto tecnico superiore per le Nuove Tecnologie della Vita, Alessandro Volta", con sede nella Provincia di Trieste.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

Art. 2. Finalità.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.


La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore delle nuove tecnologie della vita;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 40/2007, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3. Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore delle nuove tecnologie della vita;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- stipulare atti o contratti, anche di natura commerciale, con



soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;-----

- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;-----

- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;-----

- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;-----

- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.-----

Art. 4. Patrimonio.-----

Il patrimonio della Fondazione è composto:-----

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;-----

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;-----

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;-----

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.---

Art. 5. Fondo di gestione.-----

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:-----

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;-----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;-----

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.-----

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.-----

Art. 6. Esercizio finanziario.-----

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.-----

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il bilancio consuntivo di quello decorso.-----

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.-----

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo oppure della Giunta esecutiva muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.-----

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.---
Art. 7. Membri della Fondazione.-----

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.-----

FONDATORI-----

Sono Fondatori i soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione, come indicati nell'atto costitutivo del 10 luglio 2014, repertorio notarile n. 13.684 e raccolta n. 8.473 del dott. Pietro Ruan, notaio in Trieste.-----

Inoltre, possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie, ivi inclusi i soggetti che già rivestono la qualifica di Socio Partecipante, che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.-----

L'elenco dei Fondatori è tenuto ed aggiornato a cura del Consiglio di indirizzo ed è consultabile su richiesta motivata da parte dei soggetti interessati presso la segreteria della Fondazione.-----

PARTECIPANTI-----



Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:-----

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;-----
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;-----
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.-----

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.---

Art. 8. Esclusione e recesso.-----

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato



inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:-----

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;-----
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;-----
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.-----

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:-----

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;-----
- apertura di procedure di liquidazione;-----
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.-----

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.-----

Art. 9. Organi della Fondazione.-----

Gli organi della Fondazione sono:-----

- il Consiglio di indirizzo-----
- la Giunta esecutiva-----
- il Presidente-----
- il Comitato tecnico-scientifico-----
- l'Assemblea di partecipazione-----
- il Revisore dei conti.-----

Art. 10. Consiglio di indirizzo.-----

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.-----

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.-----


Ciascun soggetto che abbia diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio di indirizzo può farsi ivi rappresentare anche da un proprio delegato, per mezzo di delega scritta. La delega non può essere conferita che per ogni singola riunione ed è valida anche per l'eventuale seconda convocazione.-----

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.-----

Il Consiglio, in particolare:-----

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;-----
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'art. 7;
- nomina due componenti della Giunta esecutiva;-----
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;-----
- nomina il Revisore dei conti;-----
- approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo

Handwritten signature


Handwritten signature

predisposti dalla Giunta esecutiva;-----
- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla
Giunta esecutiva;-----
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;-----
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.-----
A maggioranza assoluta, delibera:-----
- la nomina del Presidente della Fondazione;-----
- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi
dell'art. 7;-----
- eventuali modifiche del presente Statuto;-----
- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patri-
monio.-----

Art. 11. Presidente.-----

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.---
Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.-----
Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e
l'Assemblea dei Partecipanti.-----
Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti socia-
li ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazio-
ne a sostegno delle attività della Fondazione.-----

Art. 12. Giunta esecutiva.-----

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due
scelti dal Consiglio di indirizzo, e di cui uno è necessaria-
mente il Presidente, e uno scelto dall'Assemblea di Partecipa-
zione. Il dirigente scolastico pro tempore dell'Istituto tec-
nico o professionale che ha promosso la costituzione dell'I-
stituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rappre-
sentante dell'ente locale socio fondatore fanno parte di di-
ritto della Giunta esecutiva.-----

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto pre-
visto dal presente articolo, restano in carica per un triennio
e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li
ha nominati prima della scadenza del mandato.-----


La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e
straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri
di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attua-
zione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio
di indirizzo.-----

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preven-
tivo e il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di
indirizzo per l'approvazione.-----

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fonda-
zione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approva-
zione.-----

Ad esclusione della predisposizione dei bilanci preventivi e
consuntivi, la Giunta esecutiva potrà delegare, in tutto o in
parte, anche prevedendo limiti di importo, i poteri ad essa
spettanti ad uno o più dei propri membri, sia in via congiunta
che disgiunta.-----

Art. 13. Comitato tecnico-scientifico.-----



Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.-----

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.-----

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.-----

Art. 14. Assemblea di partecipazione.-----

È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.-----

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.-----

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.-----

È presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.-----

Art. 15. Revisore dei conti.-----

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.--

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.-----

È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo ed esprime un giudizio sugli stessi redigendo apposite relazioni, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa.-----

Per l'espletamento dei propri compiti, il Revisore dei conti ha diritto ad ottenere dai membri del Consiglio di indirizzo e/o della Giunta esecutiva documenti e notizie utili all'attività di revisione e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.-----

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.-----

Art. 16. Controllo sull'amministrazione della Fondazione.-----

Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice Civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, dagli articoli 25, 26, 27 e 28.-----

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette

al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.-----

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art. 25 del Codice Civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.-----

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'art. 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.-----

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'art. 25 del Codice Civile.-----

Art. 17. Scioglimento della Fondazione.-----

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.-----

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.-----

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.-----

Art. 18. Clausola arbitrale.-----

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.-----

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti. ---

Art. 19. Norma transitoria (prima nomina organi collegiali).--

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.-----


Art. 20. Clausola di rinvio.-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e ss. Codice Civile e



le altre norme vigenti.

Alto S. Pietro



Alto S. Pietro